



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 20 maggio 2021

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario-relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del

comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 32/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Gazzo Veronese (VR) ed in particolare:

- questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- relazioni dell'Organo di revisione relativi ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche.

Dall'esame della predetta documentazione emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	13.173,09	159.310,35
Equilibrio di parte capitale	297.616,48	9.768,46
Saldo delle partite finanziarie	---	---
Equilibrio finale	310.789,57	169.078,81

Si precisa che l'avanzo è stato utilizzato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	1.992.075,69	2.534.492,99
Residui attivi	88.097,09	43.245,27
Residui passivi	441.086,16	812.338,92
FPV	17.849,56	417.117,06
Risultato di amministrazione	1.621.237,06	1.348.282,28
Totale accantonamenti	10.000,00	10.000,00
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
Totale parte vincolata	699.893,16	696.128,19
Totale parte destinata agli investimenti	791.343,90	500.000,00
Totale parte libera	120.000,00	142.154,09

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2017 Accertamenti (a)	Rendiconto 2017 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2018 Accertamenti (c)	Rendiconto 2018 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui	0,00	0,00	---	78.258,94	78.258,94	100%

(iniziali + riaccertati)						
Tit.1 competenza	1.663.323,25	1.585.064,31	95,30%	1.793.495,96	1.773.476,70	98,99%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	18.677,74	18.677,74	100%	0,00	0,00	---
Tit.3 competenza	307.851,20	307.851,20	100 %	364.977,61	349.477,69	95,89%

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	1.992.075,69	2.534.492,99
Anticipazione di tesoreria	----	----
Cassa vincolata	---	---
Indicatore di tempestività dei pagamenti	11,76	3,91

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	4.068.954,92	3.837.849,69

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato e/o di finanza derivata.

2. Con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Gazzo Veronese era stato destinatario:

- della deliberazione n. 321/2018/PRSE con la quale la Sezione, in merito al rendiconto 2015, aveva richiamato il Comune alla puntuale e rigorosa osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che risultavano vulnerati dalla marcata differenza negativa di parte corrente, dalla non corretta contabilizzazione del FPV d'entrata, la cui corretta determinazione avrebbe determinato un peggioramento dello stesso, dalla non consentita reimputazione di parte capitale di residui attivi riferita a mutui, dalla non corretta contabilizzazione del FCDE a rendiconto 2015, dalla mancata costituzione del fondo rischi per contenziosi, dalla mancata costituzione delle giacenze di cassa vincolata, dall'avvenuto sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7;

- della deliberazione n. 350/2019/PRSE con la quale la Sezione, in merito al rendiconto

2016, aveva invitato l'ente al superamento delle criticità già rilevate nella precedente deliberazione e non superate, al rispetto della normativa e dei principi contabili in relazione all'accantonamento del fondo per l'indennità di fine mandato del Sindaco e alla corretta contabilizzazione delle entrate relative ai mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti nonché aveva raccomandato un proattivo monitoraggio degli Organismi partecipati

3. In relazione agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria con note prot. n. 2248 del 27/4/2020, prot. n. 6208 del 29/12/2020 e n. 4321 del 10/02/2021.

4. Il Sindaco e il Revisore dei conti - tramite applicativo Con.Te - hanno prodotto le proprie osservazioni con note del 03/06/2020, prot. CdC n. 3011, del 27/01/2021, prot. Cdc n. 1949 del 28/01/2021, e del 12/02/2021, prot. Cdc n. 4852 del 12/02/2021.

DIRITTO

L'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*" ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. "collaborativo" da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta alla verifica la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Successivamente, la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti) che diano conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Quanto alla portata delle suddette disposizioni, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale controllo, di natura collaborativa, "*è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità*" ed ha "*la caratteristica, in una prospettiva ... dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive*" (sentenza n. 179/2007).

Con il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge. 7 dicembre 2012, n. 213, è stato introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

In primo luogo, infatti, viene, da un lato, esplicitata la finalità del controllo già previsto dalla legge 266/2005 (volto, dunque, a verificare il "*rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.*") e, dall'altro, ne viene

ulteriormente definito l'ambito (precisando che *“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*).

In secondo luogo, viene previsto che nell'ambito delle suddette verifiche *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno [oggi superato dalla nuova regola contabile dell'equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e s.m.i.] comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale, con la riforma in parola si è inteso attribuire ai controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti carattere cogente nei confronti dei destinatari al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (sentenza n. 40/2014).

Sulla base del quadro normativo sopra descritto tutt'oggi vigente e nel quale, dunque, permane ancora la funzione collaborativa, il controllo finanziario sugli enti locali può condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto ove accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ai descritti esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle Autonomie (linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in

continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Gazzo Veronese si rilevano i seguenti profili.

Sforamento parametro deficitario n. 7 - rendiconto 2017

Come indicato nella parte in fatto, sia con riferimento all'esercizio 2015 sia all'esercizio 2016, era stato rilevato lo sforamento del parametro deficitarietà n. 7 (debiti di finanziamento) del D.M. 18/02/2013. Nell'ambito dell'attività istruttoria è emerso che anche con riferimento al rendiconto 2017 il suddetto parametro risulta sforato.

Il Comune, invitato a fornire chiarimenti, ha dichiarato che *“in riferimento allo sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7, pari al 168,07% si ritiene di ribadire quanto già in precedenza sostenuto. In particolare si segnala che l'ente non è assistito da contribuzioni di natura statale e non sono stati accesi nuovi mutui a partire dall'anno 2010. ...”*.

L'acclarato sforamento del parametro in esame, pur nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 204 TUEL, potrebbe determinare una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni. Si ritiene pertanto opportuno ribadire che ogni azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria.

Fondo contenzioso

Dall'esame della documentazione in atti è emersa, per entrambi i rendiconti, l'assenza del fondo contenzioso e del fondo per l'indennità di fine mandato.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *“l'assenza del fondo contenzioso trova spiegazione nel fatto che non sussistono reali rischi di soccombenza delle cause in corso.*

L'assenza dell'accantonamento dell'indennità di fine mandato è da imputarsi a un'errata contabilizzazione in quanto, invece di accantonare la somma in apposito fondo nell'avanzo di amministrazione si è provveduto ad impegnarla annualmente nel capitolo di spesa corrente riferito alle indennità degli amministratori. In sede di rendiconto 2019 si è provveduto a rimediare a tale imprecisione, eliminando i residui passivi presenti sul capitolo citato e provvedendo ad accantonare la somma come richiesto dai principi contabili”.

La Sezione, per quanto concerne la mancata costituzione del fondo contenzioso, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, rammenta che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR ha sottolineato che *“particolare attenzione deve*

essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione”.

Con riferimento invece alla mancata costituzione del fondo per indennità di fine mandato, la Sezione, nel rilevare l'errata contabilizzazione a residuo, prende positivamente atto della costituzione dell'accantonamento a partire dall'esercizio 2019.

FCDE

Dall'esame della documentazione in atti è emerso, in entrambi gli esercizi, l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità di € 10.000,00. Nel Questionario 2017 l'Ente dichiara di aver fatto applicazione del criterio semplificato di calcolo del FCDE.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato di aver *“calcolato il FCDE sulle 2 entrate assoggettate, ovvero il recupero dall'evasione tributaria (cap. 31) e l'imposta comunale sulla pubblicità (cap. 40), applicando il metodo di calcolo ordinario della media semplice dei totali, a livello di capitolo ... Data la scarsa attendibilità dei dati storici, nonostante l'applicazione del metodo portasse ad un accantonamento obbligatorio di Euro 0,00 (riscossioni residui: 100%), è stato scelto di iscrivere un accantonamento nel risultato di amministrazione di Euro 10.000,00 in entrambi gli esercizi”*. L'Ente ha altresì fornito un prospetto dal quale si evince che la media percentuale di riscossione delle entrate prese in considerazione dall'ente (recupero tributi e ICP) nell'ultimo quinquennio è pari al 100%.

La Sezione, nel prendere atto della risposta fornita, rammenta all'Ente che, sulla base del principio di cui al paragrafo 3.3 e relativo esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, (a parte alcuni crediti, per i quali è il legislatore stesso ad escludere la necessità dell'accantonamento) se l'ente non considera di dubbia e difficile esazione alcune entrate e, dunque, non provvede, in relazione alle stesse, ad alcun accantonamento *“è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”*.

La scelta di non provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità con riferimento ad alcune entrate deve, dunque, essere adeguatamente ponderata e motivata in nota integrativa, considerato che tale fondo, da intendersi quale un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, deve essere quantificato in misura congrua.

Tardivo invio dei dati alla BDAP

Dall'esame della documentazione è emerso che, sebbene il rendiconto 2017 sia stato approvato entro il termine fissato dall'art. 227 TUEL, l'invio dei relativi dati alla BDAP è avvenuto in data 5 giugno 2018, oltre al termine di 30 giorni previsto dall'art. 9, comma 1 *quinques*, del D.L. 113/2016.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato quanto segue: *“si certifica che il Comune di Gazzo*

Veronese, nel periodo di tempo intercorso tra il 30° giorno successivo all'approvazione del Rendiconto 2017 ed il 5.06.2018 (giorno in cui ha adempiuto all'invio su piattaforma BDAP), non ha proceduto ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies del D.L. 113/2016”.

La Sezione raccomanda per il futuro il rispetto delle tempistiche normativamente previste per l'invio dei dati alla BDAP.

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dall'esame della Sezione trasparenza del sito istituzionale si è rilevato che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al co. 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è pari a 11,76 nel 2017 (importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza di euro 629.573,96) e a 3,91 nel 2018 (importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza di euro 536.605,01). Con riferimento all'esercizio 2017 è altresì emerso, come confermato anche dall'ente in sede istruttoria, la mancata allegazione al rendiconto del prospetto attestante i pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 ed eventuali interessi moratori pagati.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che “... dalle scritture contabili degli esercizi 2017 e 2018 non risultano pagamenti riferibili ad interessi di mora. La motivazione del ritardo registrato nei pagamenti è da ricercarsi nella scarsità di personale dedicato che ha caratterizzato l'Ente in quegli esercizi”.

La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, al fine di evitare l'esposizione dell'ente al pagamento degli interessi di mora e limitare l'incremento dei residui passivi.

Fondo Pluriennale vincolato

Dall'esame della documentazione in atti è stato rilevato per l'esercizio 2017 che il fondo pluriennale vincolato di spesa di parte capitale è pari a zero, in contrasto con quanto dichiarato nel Questionario.

In sede istruttoria l'ente ha dichiarato che “in riferimento all'evoluzione del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 si conferma che il FPV di parte capitale è pari a 0, e si conferma anche l'errata compilazione da parte dell'organo di revisione dei punti 3.1 e 3.2 del questionario, giustificandosi così l'incongruenza”, precisando, inoltre, che “le entrate in conto capitale accertate nel 2017 sono pari ad Euro 228.152,64 (titolo IV) che si sommano al FPV di entrata di parte capitale per Euro 553.338,92, mentre gli impegni sono pari ad Euro 497.359,88 (titolo II), di cui Euro 13.484,80 risultanti iscritti al macroaggregato 2.04, che concorrono all'equilibrio di parte corrente, La differenza complessiva, positiva per Euro 297.616,48, è confluita nel risultato di amministrazione destinato agli investimenti”.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, ritiene utile richiamare l'attenzione dell'ente sulla disciplina relativa al FPV. In particolare, il principio contabile n. 5.4 di cui all'All. 4.2 al D.Lgs. 118/2011 dispone che il FPV è un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse. Il medesimo principio contabile precisa altresì che il principio della competenza potenziata prevede che il FPV sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. L'efficacia della c.d. contabilità armonizzata introdotta dal D.Lgs. 118/2011 presuppone, dunque, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della competenza finanziaria potenziata, anche la puntuale e veritiera stima del FPV (nonché del FCDE) che incide sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

La Sezione, quindi, richiama e raccomanda ad un'attenta e conforme applicazione dei principi recati dall'armonizzazione contabile in materia di spese in conto capitale.

Gestione dei residui

Dall'esame della documentazione in atti è emersa l'eliminazione di residui attivi del titolo VI per complessivi € 436.232,23 nell'esercizio 2017 e l'incremento di residui passivi relativi ai titoli I e II nell'esercizio 2018 superiori al tasso di smaltimento degli stessi.

In sede istruttoria l'Ente, con riferimento ai residui attivi eliminati, ha dichiarato che *"... si riferivano a mutui precedentemente contratti e mai erogati. L'eliminazione del suddetto residuo attivo non risulta bilanciata da eliminazione di residuo passivo di pari importo in quanto non risultavano presenti a contabilità impegni a residuo afferenti le fattispecie finanziate da tali mutui"*.

In merito ai residui passivi è stato precisato che *"nell'aumento del valore dei residui passivi finali del 2018 rispetto a quelli dell'esercizio precedente, ha sicuramente inciso l'incremento delle tempistiche di pagamento delle fatture, a causa delle difficoltà dell'ufficio a cui si accennava nei punti precedenti"*.

La Sezione raccomanda all'Ente il puntuale rispetto dei principi contabili nella gestione dei residui, alla luce dei potenziali riflessi negativi di una impropria iscrizione e di un improprio mantenimento nel risultato di amministrazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'ente. Per le medesime ragioni di tutela degli equilibri di bilancio si raccomanda di adottare ogni più opportuna azione al fine di migliorare il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio.

Risultato di amministrazione

In sede istruttoria è stato evidenziato all'Ente che da un confronto della documentazione in atti relativamente al rendiconto 2017 e i vincoli e le destinazioni da rendiconto 2016, che ammontavano a complessivi euro 1.446.624,86, emergeva un potenziale disavanzo

di amministrazione.

L'Ente in proposito ha dichiarato che *“per quanto concerne i vincoli e le destinazioni da rendiconto 2016 si specifica che la parte vincolata del risultato di amministrazione 2016 non è stata applicata al bilancio 2017 e di conseguenza è stata riproposta nell'avanzo di amministrazione 2017 andando ad alimentare anche la parte destinata ad investimenti. In particolare i vincoli formalmente attribuiti dall'ente nell'avanzo 2016, a pari a € 1.000.000, non trovano riscontro specifico in un vincolo di legge, se non in un eccesso di cautela e prudenza da parte dell'ente. Pertanto nessun potenziale disavanzo si è generato in capo all'ente”*. Con successiva risposta a nota istruttoria l'Ente ha altresì precisato che *“l'avanzo vincolato formalmente dall'ente nel Rendiconto 2016, pari ad Euro 1.000.000,00, al quale come già evidenziato non è stato possibile attribuire una motivazione specifica, se non in un eccesso di prudenza da parte dell'allora Responsabile del Servizio Finanziario, è stato eliminato senza attuare una formale procedura, ma semplicemente non riproponendolo nelle risultanze del Rendiconto 2017”*.

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, rileva che, sulla base delle informazioni fornite, sembrerebbe emergere una gestione non adeguatamente rigorosa e poco trasparente nell'apposizione di vincoli all'avanzo di amministrazione e, conseguentemente, nell'eliminazione degli stessi, che non si pone in linea con i principi contabili generali di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del sistema di bilancio nonché con la disciplina concernente la composizione del risultato di amministrazione di cui al punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, su cui si richiama l'attenzione dell'ente.

Entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria

Nell'ambito dei Questionari emerge l'assenza di accertamenti per le entrate in esame.

In sede istruttoria l'Ente ha dichiarato che *“in riferimento alle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria si specifica che tale attività era in corso per entrambi gli esercizi 2017 e 2018, e l'errore è riconducibile esclusivamente nella compilazione non corretta del questionario”*. Sono stati, dunque, forniti i seguenti dati:

percentuale di riscossione delle entrate, conto competenza, 2017: 44,48%;

percentuale di riscossione delle entrate, conto competenza, 2018: 25,78%.

La Sezione invita l'Ente a prestare maggior attenzione nella compilazione dei Questionari; inoltre, si raccomanda di adottare ogni più opportuna azione al fine di migliorare la riscossione delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria.

Certificazione del saldo di finanza pubblica

Dall'esame del certificato del saldo di finanza pubblica relativo all'esercizio 2017 e dei dati rinvenibili nella BDAP si è rilevato che l'Ente non ha tenuto conto del *“Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente”*, ammontante a € 290 mila per il 2017. Inoltre, dall'analisi dei dati risultanti dalla certificazione finale del saldo di finanza pubblica 2018 e dei dati rinvenibili nella BDAP sono state rilevate delle incongruenze per

quanto riguarda i titoli I, II e III dell'entrata e I e II di spesa e relativi FPV.

In sede istruttoria il Comune ha fornito dei nuovi prospetti dai quali risulta relativamente agli esercizi 2017 e 2018 un peggioramento del posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, senza tuttavia che si determini un mancato conseguimento dello stesso.

Contabilità economico patrimoniale

Dall'esame della documentazione in atti è emerso un risultato negativo d'esercizio sia nel 2017 (€ 329.360,91) che nel 2018 (€244.879,43), l'assenza di politiche di valorizzazione del patrimonio e una non piena conciliazione, con riferimento alla contabilità finanziaria, dei crediti, dei debiti e della variazione del patrimonio netto.

In sede istruttoria l'Ente ha precisato che sarebbero state valutate in maniera più rigorosa le politiche di valorizzazione del patrimonio e che le discordanze rilevate nella contabilità economico patrimoniale si sono verificate in quanto *“il diverso regime di impostazione e le diverse logiche che presiedono e differenziano la Contabilità Finanziaria dalla Contabilità Economico Patrimoniale, unitamente ad un non del tutto perfezionato raccordo (nel contesto dell'Ente specifico) tra la prima e la seconda, fanno sì che, pure in presenza di un corretto sistema di rilevazioni in ambito di contabilità Finanziaria, non siano ancora del tutto perfezionate le corrispondenti scritture e registrazioni della contabilità economico patrimoniale ... A tale riguardo giova anche fare presente, in relazione all'Ente in parola, la carenza del personale nell'ambito dell'Area Economico Finanziaria, verificatasi negli ultimi anni, carenza imputabile sia alla lunga assenza, per ragioni di salute, del precedente responsabile, che alle dimissioni, per prepensionamento, di altra figura storica nella medesima area, circostanza che sicuramente ha influito sui rilievi eccepiti”*.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, raccomanda di attuare una gestione improntata sull'equilibrio economico e di porre in essere ogni più opportuna azione di valorizzazione del patrimonio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente i Rendiconti 2017 - 2018 e i Bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 del Comune di Gazzo Veronese (VR):

- rileva per l'esercizio 2017 lo sfioramento del parametro deficitarietà n. 7 (debiti di finanziamento) del D.M. 18/02/2013;
- rileva per gli esercizi 2017 e 2018 la mancata costituzione del fondo per indennità di fine mandato;
- invita l'Ente al rispetto dei principi contabili nella quantificazione del FCDE, come precisato nella parte motivazionale;
- raccomanda il rispetto delle tempistiche normativamente previste per l'invio dei dati alla BDAP;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione

al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori;

- richiama e raccomanda a un'attenta e conforme applicazione dei principi recati dall'armonizzazione contabile in materia di spese in conto capitale;
- raccomanda all'Ente il puntuale rispetto dei principi contabili nella gestione dei residui e raccomanda di adottare ogni più opportuna azione al fine di migliorare il pagamento dei debiti mantenuti in bilancio;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di una corretta apposizione di vincoli all'avanzo di amministrazione e, conseguentemente, di una corretta eliminazione degli stessi e sul rispetto dei principi contabili generali di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità dei documenti di bilancio, come precisato nella parte motivazione;
- rileva, in relazione al saldo di finanza pubblica 2017 e 2018, la mancata corrispondenza tra i dati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze e quelli rinvenibili nella banca dati BDAP e la rideterminazione del saldo;
- invita l'Ente a prestare maggior attenzione nella compilazione dei Questionari;
- raccomanda all'Ente di adottare ogni più opportuna azione al fine di migliorare la riscossione delle entrate derivanti dall'attività di lotta all'evasione tributaria;
- raccomanda di attuare una gestione improntata sull'equilibrio economico e di porre in essere ogni più opportuna azione di valorizzazione del patrimonio;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Gazzo Veronese (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2021.

Il Magistrato relatore

F.to digitalmente Chiara Bassolino

Il Presidente

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2021

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini